

Questione pregiudiziale n. QP1 al DDL n. 1867

QP1

[Boccia](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1867 di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

Premesso che,

il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza;

continua, pertanto, da parte del Governo un abnorme e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, in carenza dei presupposti legittimanti, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina, ad avviso dei presentatori, una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;

l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide infatti sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, e indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3);

il giudice delle leggi ha chiarito come i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione non siano funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgano anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto (C.Cost., sent. n. 146/2024);

Considerato che,

il decreto-legge in conversione è esemplificativo di questo modo di legiferare disorganico, fatto di elementi eterogenei, che affronta questioni strutturali con strumenti d'urgenza: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, giunto in dirittura d'arrivo, ha rappresentato un'opportunità irripetibile di rilancio, modernizzazione e crescita sostenibile e inclusiva per il Paese, e il suo pieno completamento, nei termini previsti, avrebbe dovuto rappresentare una prova fondamentale per la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel contesto internazionale;

il decreto legge in esame giunge in un momento critico dell'attuazione del PNRR, fase decisiva in cui la priorità dovrebbe essere quella di garantire il completamento degli interventi nei tempi previsti, rafforzando capacità amministrativa, trasparenza e qualità della spesa; il decreto-legge si muove in una direzione contraria, certificando i ritardi di attuazione (la spesa effettiva si attesta a poco meno del 55 per cento, con decine di miliardi ancora da investire e il concreto rischio che interventi strategici su ambiente, sanità, scuola e servizi non vengano completati nei tempi previsti), presentando stime finanziarie preoccupanti e proseguendo e nella politica di centralizzazione delle decisioni, con rimodulazioni del Piano avvenute senza l'adeguato coinvolgimento del Parlamento e senza il confronto strutturato con le parti sociali;

l'ammissione implicita del ritardo e della insufficiente capacità amministrativa, nonché della incapacità del Governo di rispettare la tempistica originaria del Piano, sta nelle scelte di base compiute nel decreto-legge: vengono infatti estese fino al 2029 strutture e strumenti nati come temporanei, trasformando una fase straordinaria in un assetto permanente;

sul piano dell'attuazione, il provvedimento interviene in modo frammentario, senza incidere sulle criticità strutturali: si moltiplicano strumenti e proroghe, senza rafforzare in modo adeguato i servizi né ridurre i divari territoriali, con il rischio concreto di compromettere proprio gli obiettivi più rilevanti del Piano, a partire da quelli sociali e sanitari;

manca nel complesso, una risposta chiara alla dirimente questione di come garantire il completamento dei progetti in corso quando i ritardi non sono imputabili ai soggetti attuatori, con il gravissimo rischio che ciò ricada in primo luogo sugli enti locali, che hanno sostenuto gran parte dello sforzo attuativo del Piano senza essere messi nelle condizioni di operare con strumenti e risorse adeguate;

anche le misure di semplificazione contenute nel decreto, che formalmente rispondono all'esigenza di accelerare le procedure, non garantiscono un equilibrio adeguato con la tutela di interessi fondamentali, con il rischio di trasformare la semplificazione in una riduzione delle garanzie, con possibili effetti negativi sulla tutela dell'ambiente, sulla sicurezza dei territori e sui diritti dei lavoratori, e, paradossalmente, in un possibile aumento del contenzioso e degli oneri amministrativi,

il decreto-legge appare sbilanciato su una logica di gestione dell'immediato, senza una visione coerente della cosiddetta "fase due" del PNRR. L'estensione temporale delle strutture di governance e il ricorso crescente a strumenti finanziari rischiano di proiettare il Piano oltre il 2026 senza una definizione chiara delle priorità e senza adeguati meccanismi di controllo sull'utilizzo delle risorse;

Rilevato che,

il Governo Meloni ha raggiunto il deprecabile record di decreti-legge adottati - ben 126 in 3 anni e mezzo di legislatura, di cui 60 finora approvati con fiducia - esemplificativo di quel metodo di legiferare caotico e disorganico stigmatizzato in più riprese dalla Corte Costituzionale;

tali decreti, fatta eccezione per i 12 decaduti e i 7 in fase di esame, sono stati convertiti, in gran parte con un esame "monocamerale" e in molti casi senza che nella seconda Camera si potessero discutere o apportare modifiche nella Commissione di merito. Nel solo nel mese di aprile, il Senato ne approverà due con queste modalità,

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1867.